



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / *fasc. DG ABAP (GIADA) 8.28.1/2021*

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8550]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8550]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8550] **PROVINCIA DI NUORO (comune di Macomer) - Progetto per la realizzazione di un parco Agrivoltaico di potenza nominale pari a 42 MWp, denominato "Macomer 4" sito nel comune di Macomer, località "Nuraghe Solene"**.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).
Proponente: Energia Pulita Italiana 3 S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del d.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del d.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento del *“competente*

direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di Soprintendente della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia"*

di contratti pubblici": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)", in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

VISTE le "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici", pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale è stata stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Energia Pulita Italiana 3 S.r.l.** ha presentato ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006, istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale acquisita dalla Scrivente il 07/06/2022 **relativa al progetto per la realizzazione di un parco Agrivoltaico, di potenza nominale pari a 42 MWp denominato "Macomer 4", sito nel comune di Macomer, in località "Nuraghe Solene".**

CONSIDERATO che l'intervento in progetto presentato dal Proponente consiste, come dallo stesso dichiarato, nella realizzazione di un impianto fotovoltaico di tipo agrivoltaico e che l'area oggetto di intervento presenta una superficie con destinazione agricola e di proprietà di soggetti privati per un'estensione complessiva di oltre 72 ettari. Il sito è caratterizzato da un'orografia lievemente pendente e si divide in 2 blocchi principali, quello più a sud (di 53 ha circa), si attesta attorno ai 350 metri s.l.m., quello più a nord (di circa 18 ha) invece presenta un'altitudine media pari a 650 metri s.l.m. Le due aree sono collegate alla futura Stazione Elettrica "Macomer 380" di Terna tramite cavidotto interrato della lunghezza pari ad oltre 2 chilometri. Nel corso del presente procedimento la Società ha presentato integrazioni volontarie da cui si evince la variazione del percorso dei cavidotti in quanto ha definito la localizzazione dell'Area storage, ponendola al di fuori della Stazione di Terna. La Società dichiara che la componente agricola sarà costituita da conversione di parte dei seminativi interposti tra le strutture dell'impianto fotovoltaico in prati migliorati di leguminose (foraggio con prato polifita permanente), con lo sfalcio del materiale previa fienagione tradizionale; diverse aree verranno destinate a compensazione e mitigazione le quali, insieme alle aree libere da interventi, occuperanno una superficie complessiva di 67,88 ha. L'altezza minima dei pannelli fotovoltaici alla massima inclinazione, a seguito di integrazioni volontarie, è stata ridotta a 1,30 metri, rispetto ai 2,26 metri previsti in prima istanza, altezza minima necessaria per l'attività zootecnica. E' prevista la realizzazione di una schermatura perimetrale, una fascia arborea larga 3 metri destinata alla piantumazione di alberi di olmo, prugnolo, biancospino e perastro lungo il confine. Secondo il Proponente il progetto dell'impianto, pur inserendosi in un ambiente ricco di siti di interesse storico ed archeologico, non interferisce con beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II e III del D.Lgs.42/2004 (cfr. SNT pag.30 e seguenti), così come non risulta incompatibile con le prescrizioni del Piano paesaggistico della Regione Sardegna. Tuttavia il lotto di progetto posto a nord rientra in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico e con pericolosità da moderata a media per rischio frana. Inoltre, secondo quanto affermato dal Proponente, l'area di progetto non ricade su

terreni soggetti ad usi civici rispetto a quanto riportato dalla Tabella ARGEA e dal Decreto commissariale n. 225 del 21/07/1938, riguardante l'inventario delle terre civiche del Comune di Macomer.




Immagine su CTR elaborata dal Proponente

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota prot. n. 0154433 del 07/12/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA, con contestuale richiesta di documentazione amministrativa.

CONSIDERATO che nel corso del presente procedimento sono pervenuti i seguenti atti istruttori, tra gli altri si riportano quelli rilasciati da questo Ministero:

- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 6694 del 09/12/2022, con cui ha chiesto alla Soprintendenza ABAP di Sassari di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale di competenza come anche alle UU.OO. DG ABAP Servizi II e III della SS-PNRR i propri contributi istruttori a seguito della ricezione del parere della Soprintendenza ABAP;
- **Comune di Macomer – Settore tecnico – Edilizia privata e urbanistica** nota del 29/12/2022, pubblicata sul sito web del MASE, con la quale ha trasmesso le proprie osservazioni al progetto in oggetto, evidenziando, tra l'altro l'eccessivo consumo di suolo derivante dalla realizzazione dell'impianto come anche che, diversamente da quanto dichiarato dal Proponente, le aree interessate dall'impianto sono totalmente esterne alla zona industriale di Tossilo; inoltre riporta come le aree di intervento sono identificate dal PUC come non idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
- **Regione Sardegna – Direzione generale dell'ambiente** nota prot. n. 934 dell'11/01/2023, con la quale ha trasmesso le proprie osservazioni al progetto in oggetto, in particolare il Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale ha evidenziato la forte carenza documentale chiedendo integrazioni come riportato nel proprio contributo;
- **Energia Pulita Italiana 3 S.r.l.** nota del 23/06/2023 acquisita dalla Scrivente con prot.n. 13972 del 10/07/2023, con la quale ha comunicato la trasmissione di documentazione integrativa volontaria;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 14722 del 09/10/2023 (cfr. Allegato 1), con cui ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale definitivo reso in senso contrario alla realizzazione dell'impianto proposto;

- **U.O. DG ABAP – Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della SS-PNRR** nota prot. interno n. 25099 del 26/10/2023, con cui ha espresso il proprio contributo istruttorio (cfr. Allegato 2);
- **U.O. DG ABAP – Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della SS-PNRR** nota prot. interno n. 4636 dell'08/02/2024, con cui ha espresso il proprio contributo istruttorio (cfr. Allegato 3).

CONSIDERATO che la Soprintendenza competente nel proprio parere endoprocedimentale del 09/10/2023 ha verificato il quadro vincolistico dell'area in progetto segnalando che nell'ambito di progetto sono presenti monumenti e aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004:

Comune di Macomer

- *Nuraghe Mene*, tutelato con D.D.R. n. 89 del 2.7.2014, a circa 917 metri a est;
- *Nuraghe S'Ena de Padria*, tutelato con D.D.R. n. 142 del 6.9.2012, a circa 2835 metri a est-sudest;
- *Nuraghe Matta 'e sa Muzzere*, tutelato con D.D.R. n. 185 del 21.11.2012, a circa 720 metri a est;

All'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti "identitari", si elencano di seguito numerosi beni archeologici:

Comune di Borore

- *Nuraghe Craba* (cod. bur. 6689) a circa 648,33 metri a ovest del lotto nord;

Comune di Macomer

- *Nuraghe Sas Cariasas* (ID_PPR 2347 e 6682) a circa 964,58 metri a nord del lotto nord dell'impianto;
- *Nuraghe Prunas* (ID_PPR 2367 e 6685) a circa 75 metri a est del lotto nord dell'impianto;
- *Nuraghe Serra Meana* (ID_PPR 6684) a circa 771 metri a est del lotto nord;
- *Nuraghe Tottori* (ID_PPR 2370 e 6686) a circa 985 metri a est del lotto nord e a circa 1029 m a nord della SSE Terna Macomer 380;
- *Tomba dei Giganti Figuranchida* (ID_PPR 886) a circa 797,5 metri a nord della SSE Terna Macomer 380;
- *Tomba dei Giganti di Solene* (ID_PPR 885) a circa 454 metri a nord della SSE Terna Macomer 380;
- *Nuraghe Figuranchida* (ID_PPR 2365 e 6688) a circa 603 metri a ovest della SSE Terna Macomer 380 e a circa 871,6 metri a est del lotto sud;
- *Nuraghe Craba – Tomba* (ID_PPR 6692) a circa 405,44 metri a sud del lotto nord e a 264 metri a nord del lotto sud;
- *Nuraghe Solene* (ID_PPR 6690) a circa 330 metri a sud-ovest del lotto nord e a ovest del cavidotto;
- *Nuraghe Pedrabardile* (ID_PPR 2364 e 6687) a circa 350 metri a est – nord est del lotto sud;
- *Nuraghe Pedrabardile II* (ID_PPR 2366 e 6693) a circa 405 metri a nordest del lotto sud;
- *Nuraghe Mura de Putzu* (ID_PPR 2372 e 9069) a circa 597,64 metri a sud della SSE Terna Macomer 380;
- *Nuraghe Foddeddis* (ID_PPR 2321) a circa 402 metri a est del lotto sud e a circa 801 metri a sud ovest della SSE Terna Macomer 380;
- *Nuraghe Ortigosu* (ID_PPR 2363 e 6694) a circa 231 metri a ovest del lotto sud;
- *Nuraghe Pilinzones* (ID_PPR 2362 e 6691) a circa 465,7 metri a ovest del lotto sud.

CONSIDERATO che, come sopra riportato, l'impianto di cui trattasi è abbastanza prossimo ad alcuni dei nuraghi sopra elencati e che la installazione dei pannelli fotovoltaici, previsti in un'area contermina a beni culturali, e anzi parzialmente interposti tra questi, interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi. Infatti i nuraghi Craba, Solene, Pedrabardile, Ortigosu, Mene, Serra Meana, Prunas, Tottori, Figuranchida, Pedrabardile II, Foddeddis, Sa Matta 'e Sa Muzzere, Mura de Putzu risulterebbero immersi in un paesaggio che ne altererebbe completamente il quadro delle relazioni e il contesto di giacenza.

CONSIDERATO che il Proponente, nell'ambito delle proprie valutazioni relative alle interferenze dell'impianto con i nuraghi, riporta semplicemente la delimitazione della fascia di rispetto di 100 metri di ciascun nuraghe senza prendere in considerazione l'alterazione che verrebbe a verificarsi sul contesto di giacenza.

CONSIDERATO quanto riportato dal Proponente in merito negli elaborati progettuali di cui si riprota a seguire uno stralcio cartografico:

Intorno all'area di progetto si individuano diversi siti di interesse storico e archeologico. Dalla cartografia del P.P.R. foglio 498, si riscontra la presenza di beni paesaggistici puntuali in prevalenza nuraghi. Nella carta dell'assetto storico culturale sottostante è riportato il raggio di 100 m dal nuraghe che individua la zona vincolata. Tutta l'area interessata dal progetto ricade fuori dalle zone vincolate.




Fig. 11 Carta dell'assetto storico culturale

CONSIDERATO inoltre che, a fronte delle importanti operazioni di scavo e sbancamento previsti (12.678,2 mc per le aree di cantiere, mentre gli interventi sulla viabilità coinvolgeranno 10.723 mq; i lavori per la semina del prato stabile si estenderanno su 57,61 ha e gli interventi di mitigazione naturalistica, con lo scavo di solchi di piantumazione mediante l'utilizzo di trattrici, interesseranno 2,65 ha, ai quali si sommano anche 7330 ml), la competente Soprintendenza ABAP di Sassari ha valutato considerevole il rischio archeologico dovuto alla

realizzazione del progetto come anche che quest'ultimo presenta delle forti criticità rispetto alla tutela del patrimonio archeologico, data la presenza, solo nell'area contermina, di ben 19 siti archeologici.

CONSIDERATO che l'area di impianto è considerevolmente ricca di presenze storiche e che a tal proposito la Soprintendenza ABAP di Sassari nel proprio parere evidenzia che "... ove la visibilità archeologica sia nulla o bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio" in luogo di "basso" (come indicato in varie schede delle Unità di ricognizione). Tale principio, già indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia che, sebbene abrogata, può ancora costituire nel merito un valido ausilio metodologico, è stato recentemente ribadito dalla Tabella 2 dell'Allegato 1 della Circolare 1 del 27.1.2023 della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che estende il medesimo criterio alle aree definite con potenziale archeologico non determinabile...".




Immagine elaborata dalla SS PNRR con individuazione dei Beni tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del D. lgs. 42/2004 ed i beni tipizzati dal PPR ai sensi dell'art. 143 del Codice dei beni culturali con le relative fasce di rispetto.

CONSIDERATO che, ai fini dell'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti FER ai sensi della L.199/2021 art. 20, comma 8, lett. c-quater, così come modificato dalla L.13/2023, l'impianto in progetto, nella parte del lotto sud risulta tangente alla fascia di rispetto di 500 metri del Nuraghe sa Matta 'e sa Muzzerre e buona parte del cavidotto vi interferisce direttamente, come anche la Stazione Terna rientra in area non idonea in quanto parzialmente all'interno della fascia di rispetto del Nuraghe S'Ena de Padria. Inoltre il cavidotto di collegamento tra i due lotti attraversa il corso d'acqua Rio Mene (tutelato ai sensi dell'art.142, comma 1 lettera c) del D.Lgs.42/200) e la relativa fascia di rispetto di 150 metri.

CONSIDERATO che il Nuraghe Prunas (ID_PPR 2367 e 6685) è circa 75 metri a est del lotto nord dell'impianto, e che, in merito alle fasce di salvaguardia di 100 metri di cui all'art. 49, comma 1, lettera a) delle NTA del PPR, il Piano vieta *"trasformazioni di qualunque natura"*, e al comma 1 lettera c) prescrive che la delimitazione dell'area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura e le assoggetta all'autorizzazione paesaggistica.

CONSIDERATO quanto riportato dalla Soprintendenza ABAP di Sassari in merito alla intervisibilità dell'impianto rispetto al contesto di riferimento ovvero che *"... Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti l'installazione dei pannelli fotovoltaici, previsti in un'area contermina a beni culturali, e anzi parzialmente interposti tra questi, interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi, con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto. Infatti i nuraghi Craba, Solene, Pedrabardile, Ortigosu, Mene, Serra Meana, Prunas, Tottori, Figuranchida, Pedrabardile II, Foddeddis, Sa Matta 'e Sa Muzzere, Mura de Putzu risulterebbero immersi in un paesaggio che ne altererebbe completamente il quadro delle relazioni e il contesto di giacenza..."*.

CONSIDERATO il forte impatto che deriva dalla installazione degli elementi tecnologici costituenti l'impianto che occupa una superficie di circa 72 ettari (comprensivi di recinzioni, cabine di campo, prefabbricati vari, pali per impianto di illuminazione e antrintrusione, ecc.) la quale risulta del tutto incongrua e dissonante rispetto al paesaggio rurale, culturale, archeologico e marcatamente identitario; l'impianto proposto infatti risulterebbe in forte contrasto con il contesto descritto e rispetto al patrimonio culturale esistente, prioritariamente su quello posto nelle vicinanze, ma anche su quello presente nelle aree limitrofe stante la cospicua presenza di beni archeologici, del Santuario di Sant'Antonio, della chiesa di S.Maria di Corte – Cabua Abbas, della Chiesa campestre di San Lussorio con i caratteristici *muristenes*, della Funtana di Pedru Oe (etc.).

CONSIDERATO che per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, le opere in progetto interessano direttamente aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004: l'area dell'impianto agrivoltaico si colloca infatti marginalmente all'interno della fascia tutelata di 150 metri dalle sponde del Rio Mene, bene paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c), a nord dell'impianto. Anche il cavidotto di progetto attraversa in due tratti il Rio Mene e la relativa fascia di tutela paesaggistica. Sebbene nelle integrazioni progettuali il Proponente riprota che i pannelli fotovoltaici sono posizionati al di fuori del vincolo, risulta tuttavia che all'interno della fascia dei 150 metri dal corso d'acqua è prevista la realizzazione di recinzione e opere di mitigazione con impianto di alberature, interventi tali da modificare sostanzialmente lo stato dei luoghi tutelati e quindi da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica. Nelle immediate vicinanze dell'impianto sono presenti inoltre varie aree archeologiche tutelate quali beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m): Nuraghe Mene, tutelato con D.D.R. n. 89 del 2.7.2014; Nuraghe S'Ena de Padria, tutelato con D.D.R. n. 142 del 6.9.2012; Nuraghe Matta 'e sa Muzzere, tutelato con D.D.R. n. 185 del 21.11.2012.

CONSIDERATO che parti dei sottocampi di progetto localizzate nel territorio di Macomer ricadono in aree classificate come:

- E1 – *zona agricola per colture tipiche specializzate (0.1 ha);*
- E2 - *aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, anche in relazione all'estensione, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono utilizzabili per scopi agricoli-produttivi di carattere individuale;*
- E5 - *Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale;*
- E5h4 – *Aree di salvaguardia paesistico-ambientale.*

RITENUTO che dalla lettura della struttura del paesaggio agrario tipico della campagna di Macomer, dove è prevista la realizzazione dell'impianto in oggetto, risulta ancora forte la permanenza della suddivisione fondiaria realizzata attraverso i caratteristici muretti a secco costruiti seguendo l'andamento naturale del terreno. Appare evidente come il layout di progetto ed in particolare la suddivisione rigidamente ortogonale

dei tracker dei pannelli fotovoltaici, sia del tutto avulsa dal contesto e comporterà, se realizzato, la distruzione dell'assetto agrario della campagna di Macomer.

CONSIDERATO quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP di Sassari ovvero che "... La realizzazione delle opere in progetto determinerebbe anche la sottrazione di elementi che contribuiscono a caratterizzare marcatamente il paesaggio: l'installazione dei vari elementi di supporto dei pannelli, la realizzazione della viabilità interna al campo fotovoltaico e la modifica della viabilità rurale esistente, con ampliamento della sede stradale, comporterebbero inevitabilmente la rimozione di muri a secco, elementi dal valore storico-identitario che delimitano le tanche e le strade, e di siepi e arbusti della macchia mediterranea presenti lungo i bordi stradali, lungo i confini e nei campi sui quali dovrebbe essere collocato l'impianto. Tale aspetto non è stato peraltro considerato nel progetto..."




Immagine SS PNRR - Layout di progetto sovrapposto alla divisione storica dei fondi realizzata attraverso muri a secco (in viola gli elementi esistenti rilevati da ortofoto) con le curve di livello.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la compatibilità dell'impianto di cui trattasi con il Piano paesaggistico della Regione Autonoma della Sardegna, le aree interessate dal campo agrivoltaico e dalle opere di connessione secondo il PPR ricadono nelle "Aree seminaturali" ed "Aree ad utilizzazione agro-forestale" (articoli dal 25 al 30 delle NTA); per tali tipologie di aree nelle quali ricadono la stazione di servizio, il cavidotto e il campo di fotovoltaico, l'articolo 26 delle NTA prevede il divieto degli "interventi edilizi o di

af

modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". Inoltre, in merito alla tipologia dei locali tecnici previsti in progetto si richiama quanto prescritto dalle NTA del PPR, in particolare:

- dall'art. 83 comma 1 lett. d) ovvero "*... i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali della regione storica in cui l'intervento ricade, con particolare riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura ...*";
- dall'art. 103 comma 1 lett. b), per il sistema delle infrastrutture (comprendenti gli impianti di produzione di energia) il quale prevede che gli impianti siano "*... ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico ...*" e alla lett. c) che siano "*... progettati sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali ...*".

Ancora, all'interno dell'area di intervento, tra i lotti dei campi agrivoltaici, si segnala la presenza di alcuni fabbricati appartenenti alla categoria "*Insedimento rurale sparso*", di cui agli artt. 51 e 52 delle N.T.A del P.P.R.

CONSIDERATO che dall'analisi dell'area vasta (10 km) si rilevano i seguenti siti di rilevanza comunitaria:

- ZPS ITB023051_ Altopiano di Abbasanta – 7,3 km a sud-est dell'impianto;
- ZSC ITB021101_ Altopiano di Campeda – 6,00 km a nord-ovest dell'impianto;
- ZPS ITB023050_ Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali – 7 km a nord-ovest dell'impianto;
- SIC ITB011102_ Catena del Marghine e del Goceano – 6,5 km a nord-ovest dell'impianto;

L'impianto si colloca a sud est dell'area di rilevante interesse naturalistico Monte S. Antonio di Macomer (circa 300 metri), a 6,6 km a sud del sito ZSC ITB021101_ Altopiano di Campeda; 6,6 km a sud del sito ZPS ITB023050_ Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali, a 9,2 km a sud-ovest del sito ZSC ITB011102_ Catena del Marghine e del Goceano e a 13,2 km a nord-ovest del sito ZSC ITB031104_ Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta – Rio Siddu. L'area della SE TERNA Macomer 380 risulta a 5,4 km ad ovest del sito ZPS ITB023051_ Altopiano di Abbasanta.


PRESO ATTO che il Proponente, in merito alla scelta localizzativa, al paragrafo 3.1 e seguenti del SIA ha espresso le motivazioni che hanno portato alla esclusione delle ulteriori aree prese in considerazione, tuttavia la Scrivente non ritiene di condividere quanto affermato dalla Società a pag. 134 ovvero che "*... l'area di intervento risulta compatibile con i criteri generali per l'individuazione di aree non idonee stabiliti dal DM 10/09/2010 (comma 7) in quanto completamente esterna ai siti indicati dallo stesso DM (vedi punto 16.4) e ... l'area di impianto non ricade all'interno delle aree vincolate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (ex1089/39), e articoli 134 lett. a, b, c e art. 142 ...*".

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabili nel territorio in esame e di evitare la saturazione dell'area, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale, tra cui i più prossimi compresi in un buffer di 2 chilometri sono riportati di seguito:

- **ID VIP 9019:** Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Macomer 5", di potenza pari a 52 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Macomer e Borore (NU), in località "Badde Petrosa". Proponente: Energia Pulita Italiana 6 S.r.l.;
- **ID VIP 9150:** Progetto di un Parco Agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 30 MWp denominato "SINDIA" sito nei Comuni di Macomer e Borore (NU) Località "Cherbos". Proponente: Energia Pulita Italiana 8 S.r.l.;
- **ID VIP 9197:** Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "GR Macomer" integrato con impianto di accumulo, cabina di conversione e opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Macomer (NU). Proponente: Grenergy Rinnovabili 8 S.r.l.;
- **ID VIP 9391:** Progetto per la realizzazione di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 20 MWp denominato "Macomer 2" e relative opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Macomer e Borore (NU) Località "Fustinaga". Proponente: Energia Pulita Italiana 8 S.r.l.;

- **ID VIP 9444:** Progetto per la realizzazione di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 24 MWp, denominato "MACOMER" sito nel Comune di Macomer (NU). Località "Figuranchida". Proponente Energia Pulita Italiana 8 S.r.l.;
- **ID VIP 8639:** Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "SINDIA 2", di potenza di 30 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi del comune di Macomer (NU). Proponente Energia Pulita Italiana 4 S.r.l.;
- **ID VIP 8454:** Progetto di un impianto eolico, denominato "Macomer 2", costituito da n. 8 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 48 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Santu Lussurgiu (OR), Borore (OR), e Macomer (NU). Proponente Enel Green Power Italia S.r.l..

Si segnalano inoltre ulteriori impianti FER presenti nella zona di influenza e le cui opere di connessione afferiscono alla medesima SE "Macomer 380" di Terna.



Elaborazione SSPNRR - Valutazione degli impatti cumulativi all'interno di un buffer di 2km dall'impianto in progetto - Nel riquadro nero la futura Stazione Terna „Macomer 380“

CONSIDERATO che, come sottolineato dalla Soprintendenza di Sassari, ed evidenziato dall'immagine sopra riportata si verificherebbe la totale saturazione del territorio posto ad ovest dell'abitato di Macomer, "... tale situazione determinerebbe, in caso di autorizzazione degli impianti, la realizzazione in un unico impianto che, sebbene proposto da Società variamente denominate (Energia Pulita Italiana, Energia Pulita Italiana 3, Energia Pulita Italiana 4, Energia Pulita Italiana 6, Energia Pulita Italiana 8), sarebbe in realtà afferente ad un unico committente ... e che amplificherebbe il rischio di perdita e danneggiamento rispetto al patrimonio archeologico noto e a quello ancora sepolto e non conosciuto". Inoltre anche dal punto di vista paesaggistico risulta evidente la totale trasformazione di quello che ad oggi è un territorio agricolo, in un comprensorio che a tutti gli effetti si configurerebbe come prevalentemente industriale (seppur nella versione "agrivoltaica").

PRESO ATTO del fatto che il Proponente, in sede di integrazioni volontarie, ha proposto due variazioni al progetto presentato in prima istanza, e cioè (cfr. elaborato MACOMER4-PDR00_Appendice_integrativa_di_progetto):

- a) modifica del percorso di parte del cavidotto a causa della definizione dell'area storage, comprensiva della cabina di consegna (9.600 mq circa), al di fuori della Stazione Terna, frutto di una scelta unilaterale della Società proponente;




FIGURA 2: DETTAGLIO MODIFICA TRACCIATO CAVIDOTTO - INQUADRAMENTO AREA STORAGE E SE MACOMER 380

- b) modifica dell'altezza dei pannelli fotovoltaici da 2,26 metri a 1,32 metri: tale configurazione, secondo le intenzioni della Società, rispetta i requisiti prescritti dalle Linee Guida per gli impianti agrivoltaici nel caso di attività zootecnica "Tipo 1", per la quale è richiesta un'altezza minima di 1,3 metri (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame); di fatto, con tale scelta, viene ad essere privilegiata l'attività di pascolo rispetto a quella agricola in senso stretto.

CONSIDERATO quanto evidenziato, tra l'altro, dalla Regione Autonoma della Sardegna nelle proprie osservazioni ovvero che "... l'impianto agrivoltaico proposto, ancorché si dichiari l'interesse alla valorizzazione delle coltivazioni foraggere attraverso l'impianto di un prato polifita permanente, di durata illimitata, secondo quanto riportato negli elaborati di progetto, si sviluppa su una superficie catastale molto estesa (oltre 72 ettari, oltre 19 dei quali recintati - area utile) con conseguente frammentazione della continuità agraria, significativa sottrazione di suolo alla produzione agricola di qualità e compromissione della godibilità paesaggistica e ambientale del contesto identitario agricolo consolidato. La trasformazione delle aree di

intervento, interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, da seminativo a pascolo, rappresenta inoltre una perdita di potenzialità agricola non accettabile...”.



USO DEL SUOLO

Fonte: Corine Land Cover 2018

- Tessuto urbano discontinuo
- Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici
- Aree estrattive
- Colture intensive
- Risaie
- Oliveti
- Altre colture permanenti
- Sistemi colturali e particellari complessi
- Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti
- Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera
- Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressete
- Boschi misti a prevalenza di latifoglie
- Malghe
- Macchia alta
- Macchia bassa e garighe
- Spiagge, dune, sabbie
- Aree a vegetazione rada
- Aree percorse da incendi

CONSIDERATO che in merito alla verifica delle aree non idonee ai sensi del DGR n. 59/90 del 27.11.2020, la Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 934 dell'11/01/2023, riferisce che l'impianto ricade anche in aree non idonee ovvero "... Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione...", alla luce della presenza di aree caratterizzate da produzione agricola tipica e specializzata (E1), di aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva (E2) e di salvaguardia paesistico-ambientale (E5-h4), come evidenziato dallo stesso Comune di Macomer.

CONSIDERATO che il Piano di monitoraggio predisposto dal Proponente, non ha tenuto in considerazione tutti i potenziali impatti significativi e negativi generati dall'impianto in progetto su tutte le componenti costituite dai beni culturali di cui il territorio è ricco.

RITENUTO che sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente ed, in particolare, nell'areale di progetto limitrofo all'abitato di Macomer, che si configura anche come area di particolare interesse per la produzione agricola e per questo non idonea alla installazione di impianti FER quali quelli fotovoltaici ed agrivoltaici (come indicato dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, ai sensi del DM 10/09/2010), quest'ultimi se non direttamente connessi e subordinati alla stessa produzione agricola, la quale deve assumere per questo lo scopo imprenditoriale prevalente dell'iniziativa in esame.

CONSIDERATO che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio, comporta una vera e propria conversione del territorio medesimo, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusissima presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici ed eolici e che si prospetta, pertanto, uno scenario che in pochi anni determinerà, inevitabilmente, un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica.

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo del comune di Macomer, i cui terreni rischiano di essere saturati da analoghe iniziative industriali per la produzione di energia elettrica.


CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali, in questo caso con riferimento alla prevenzione del rischio archeologico.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 55 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all’obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “aree idonee” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”, condizioni che, pertanto, devono essere verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'area su cui insiste l'impianto di cui trattasi non presenta un potenziale tale da ospitare la installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative:

- (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»;

- (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *"E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): *"2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la *"tutela del paesaggio"* è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *"conservazione"* che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi deve garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale archeologico di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato dal punto di vista culturale con il presente parere tecnico istruttorio come esistente ed ancora da indagarsi e, dal punto di vista del contesto di giacenza paesaggistico, come negativo per i Settori nn. 1, 3 e 4 e favorevole per il Settore n. 2 nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato *"Tutela del patrimonio culturale"*, del D.lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che *"1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ..."*, come avvenuto nel caso specifico, al fine di garantire la conservazione del patrimonio paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ..."*.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *"... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante*

allo strumento urbanistico ...”.

CONSIDERATO che il comma 7 dell’art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che “... 7. *Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”.*

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dal Proponente.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale definitivo sopra citato del 09/10/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l’attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 09/10/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell’istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale di competenza; visti i contributi istruttori delle UU.OO. DGABAP-Servizio II e Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale del Progetto del parco agrivoltaico, di potenza nominale pari a 42 MWp denominato “Macomer 4”, sito in località “Nuraghe Solene” proposto da Energia Pulita Italiana 3 S.r.l.**

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP

 Arch. Romina Muccio

Il dirigente del Servizio V della DG ABAP

arch. Rocco Rosario Tramutola



Rocco Rosario
Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
08.02.2024 18:23:51
GMT+01:00

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@cultura.gov.it
romina.muccio@cultura.it

OGGETTO: [ID_VIP: 8550] MACOMER (NU). Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Macomer 4", di potenza pari a 42 Mwp, sito in località "Nuraghe Solene". Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Energia Pulita Italiana 3 S.r.l.

Trasmissione parere endoprocedimentale. Parere negativo.

Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale prot. n. 6694 del 9.12.2022, agli atti della scrivente Soprintendenza con prot. 16927 del 12.12.2022, e alla successiva comunicazione prot. n. 13638 del 6.7.2023, agli atti della scrivente Soprintendenza con prot. 10348 del 07.07.2023 a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MASE, compresa la documentazione integrativa volontaria di cui alla suddetta comunicazione, si comunica quanto segue.

L'impianto agrivoltaico è inserito all'interno di un'area di intervento estesa complessivamente 72,27 ha, la superficie coperta dalle strutture è pari a circa 19,35 ha, pari a circa il 27% dell'intera superficie dell'impianto, distribuiti, secondo la zonizzazione del PUC di Macomer in 1,3 ha circa nella zona E5, 1,5 ha circa nella subzona E5h4, 0,1 ha circa nella zona E1. Il progetto è suddiviso in 2 lotti a circa 3 km a sudovest del centro abitato di Macomer, di cui il più meridionale è adiacente ai limiti amministrativi del Comune di Borore e a circa 5,3 km a ovest del centro urbano; la quota media del lotto meridionale è di 350 m s.l.m., quella del lotto settentrionale di 650 m s.l.m. L'impianto prevede l'impiego di 73.696 moduli fotovoltaici, della potenza di 570 Wp cadauno, distribuiti in numero di 28 moduli per stringa, per un totale di 2.632 stringhe, ottenendo una potenza nominale e di picco pari a 42 MWp. I moduli fotovoltaici saranno tenuti in posizione ed orientamento da idonee strutture in acciaio zincato a caldo. La struttura di sostegno è collegata a terra attraverso il palo motorizzato, mentre le fondazioni saranno completamente interrato e ricoperte da vegetazione. Sono previsti inoltre manufatti in cemento armato (cabine elettriche prefabbricate) per l'alloggiamento dei quadri elettrici, inverter e trasformatori. Le citate strutture richiederanno la costruzione dei basamenti per n. 7 cabine di campo, per una stazione di consegna, per gli edifici adibiti a comando, controllo, servizi della sottostazione elettrica in alta tensione AT. Il cavidotto per il collegamento dell'impianto di produzione con la RTN Terna attraverserà per circa 2,10 / 2,12 km il territorio del comune di Macomer (NU), fino alla nuova Stazione elettrica di trasformazione SE Macomer 380.

La realizzazione dell'impianto agrivoltaico prevede l'esecuzione di opere civili connesse alle esigenze di costruzione e manutenzione dell'impianto stesso. L'apertura del cantiere base (confinante con la sede stradale interna del parco) comporterà le seguenti attività:

- scotico del terreno vegetale (quando necessario), con relativa rimozione ed accatastamento sul margine del perimetro di cantiere (ottenendo così un primo effetto schermante e/o antirumore);
- formazione del piazzale da adibire a viabilità e parcheggio interno con materiali inerti;
- delimitazione dell'area con idonea recinzione e cancelli di ingresso;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- predisposizione degli allacciamenti alle reti di pubblici servizi;
- realizzazione delle reti di distribuzione interna al campo (cavidotti interrati con relativi pozzetti ogni 15 m di cavo, rete di terra e contro le scariche atmosferiche, impianto di illuminazione esterna, reti acqua potabile ed industriale, fognature, telefoni, gas, ecc.) e dei relativi impianti; Realizzazione di un impianto di depurazione delle acque reflue;
- montaggio dei prefabbricati.

L'apertura dei cantieri operativi e di quelli mobili comporterà invece:

- scotico del terreno vegetale (quando necessario) con relativa rimozione ed accatastamento sul margine del perimetro di cantiere (ottenendo così un primo effetto schermante e/o antirumore);
- realizzazione di strade di collegamento da e per i piazzali (con scavi, sbancamenti e demolizioni);
- adeguamento delle strade esistenti ed interessate dal passaggio dei mezzi speciali (con scavi, sbancamenti e demolizioni);
- Realizzazione di piazzale per assicurare gli spazi di manovra dei mezzi, delle dimensioni di 55 m X 40 m;
- la realizzazione del cavidotto che interesserà il tracciato di collegamento tra gli impianti ed il punto di consegna alla rete del gestore.

Sarà necessario, prima dell'inizio dei lavori, adeguare le strade esistenti e realizzare i nuovi collegamenti da e per i piazzali delle lavorazioni. Tali strade saranno interessate dal passaggio dei mezzi per il trasporto delle strutture e avranno larghezza utile di 5 m circa e pendenza massima ammissibile del 10%.

L'area individuata per l'intervento in progetto è collocata nella regione storica del Marghine, nel Marghine-Planargia, che presenta un territorio caratterizzato da altopiani basaltici, con morfologia ondulata e sub-pianeggiante, con aree boscate, fitta macchia mediterranea e sugherete sui rilievi e sui versanti collinari, ampie aree destinate a pascolo nelle vallate, con appoderamenti irregolari e recinti per gli animali delimitati da muri a secco e con insediamenti rurali sparsi. L'area sulla quale è prevista la localizzazione è interessata da seminativi, oliveti, aree agroforestali, aree con vegetazione rada, fabbricati rurali e aree a pascolo naturale. Il centro abitato più vicino è Macomer, a circa 2,67 km, gli altri centri abitati più prossimi sono Sindia e Borore, rispettivamente a 8,58 km e 5,20 km, tutti comuni in provincia di Nuoro. Il territorio del Marghine è uno dei più ricchi e vari dell'intera Sardegna dal punto di vista archeologico, quale naturale crocevia che da sempre ha favorito le comunicazioni e gli scambi culturali con le altre regioni dell'isola.

Il comune di Macomer è situato nella parte centro occidentale della provincia di Nuoro, ai confini con quella di Oristano e presenta un territorio con morfologia irregolare, con variazioni altimetriche accentuate che raggiungono gli 808 metri di quota nel Monte Sant'Antonio, un rilievo di origine vulcanica di grande valore ambientale, naturalistico e archeologico, dal quale si gode un panorama di grande suggestione su tutto il territorio circostante. Il comune di Borore si sviluppa in posizione pianeggiante, sui monti dell'altopiano di Abbasanta, ai piedi della catena del Marghine, con un territorio costituito in gran parte da ripiani basaltici poco accidentati, particolarmente adatti al pascolo, con variazioni altimetriche accentuate, che vanno da un minimo di 332 a un massimo di 732 metri sul livello del mare.

Tutto l'ambito paesaggistico interessato dalle opere e dell'area vasta è definito nei suoi caratteri attuali quale paesaggio agropastorale dalla frequentazione antropica continuativa del territorio fin da epoche preistoriche, ed è contrassegnato dalle numerose emergenze archeologiche che conferiscono al territorio una forte ed evidente valenza storico-culturale e identitaria.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente.

- Verifica preventiva di interesse archeologico (Elaborato VIArch MACOMER4-IAR09 e successiva integrazione MACOMER4-IAR09-INT_Verifica Preventiva di Interesse Archeologico);



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- Carta delle aree vincolate a presenze archeologiche (Elaborato MACOMER4-IAT12-R1_Carta_delle_aree_vincolate_e_delle_presenze_archeologiche);
- Carta della visibilità (Elaborato MACOMER4-IAT13-R1_Carta_della_visibilita_superficiale);
- Carta del Potenziale Archeologico (Elaborato MACOMER4-IAT14-R1_Carta_del_potenziale_archeologico);
- Carta dell'Assetto Storico-Culturale (MACOMER4-IAT07);
- MACOMER4-00_Controdeduzioni.

Oltre a ciò sono stati esaminati tutti gli elaborati ed in particolar modo lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, la Relazione Tecnica Generale, la Relazione Tecnica di Dettaglio, la Relazione Paesaggistica gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, gli inquadramenti all'interno dell'Assetto Storico- Culturale del PPR Sardegna, le relazioni tecniche e specialistiche, le fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo e le analisi di intervisibilità teorica, i Report fotografici, il Computo metrico estimativo.

Si attesta che la documentazione è stata redatta dall'archeologo incaricato dott. Rosario Pignatello, in collaborazione con la dott.ssa Donatella Ebolese e la dott.ssa Daniela Deriu (tutti in possesso dei requisiti di legge).

Si ravvisa che il proponente, con nota inviata via PEC il 20.12.2022 e agli atti della scrivente Soprintendenza con prot. 16896 del 21.12.2022, ha presentato istanza per la verifica preventiva ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016. Questo Ufficio ha richiesto sostanziose integrazioni con nota prot. 2496 del 20.2.2023 alle quali hanno fatto seguito da parte del proponente la nota del 29/03/2023 (prot. 4988 del 30.3.2023) e le controdeduzioni di cui sopra.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle vicinanze delle aree in progetto si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999).

Comune di Macomer

- Nuraghe Mene, tutelato con D.D.R. 89 del 2.7.2014, a circa 917 m a est;
- Nuraghe S'Ena de Padria, tutelato con D.D.R. 142 del 6.9.2012, a circa 2835 m a est-sudest;
- Nuraghe Matta 'e sa Muzzere, tutelato con D.D.R. 185 del 21.11.2012, a circa 720 m a est;

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza dei beni in parola.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti "identitari", che si elencano di seguito.

Comune di Borore

- Nuraghe Craba (cod. bur. 6689) a circa 648,33 m a ovest del lotto nord;

Comune di Macomer

- Nuraghe Sas Cariasas (ID_PPR 2347 e 6682) a circa 964,58 m a nord del lotto nord dell'impianto;
- Nuraghe Prunas (ID_PPR 2367 e 6685) a circa 75 m a est del lotto nord dell'impianto;
- Nuraghe Serra Meana (ID_PPR 6684) a circa 771 m a est del lotto nord;
- Nuraghe Tottori (ID_PPR 2370 e 6686) a circa 985 m a est del lotto nord e a circa 1029 m a nord della SSE Terna Macomer 380;
- Tomba dei Giganti Figuranchida (ID_PPR 886) a circa 797,5 m a nord della SSE Terna Macomer 380;



- Tomba dei Giganti di Solene (ID_PPR 885) a circa 454 m a nord della SSE Terna Macomer 380;
- Nuraghe Figuranchida (ID_2365 e 6688) a circa 603 m a ovest della SSE Terna Macomer 380 e a circa 871,6 m a est del lotto sud;
- Nuraghe Craba – Tomba (ID_PPR 6692) a circa 405,44 m a sud del lotto nord e a 264 m a nord del lotto sud;
- Nuraghe Solene (ID_PPR 6690) a circa 330 m a sudovest del lotto nord e a ovest del cavidotto;
- Nuraghe Pedrabardile (ID_PPR 2364 e 6687) a circa 350 m a est – nordest del lotto sud;
- Nuraghe Pedrabardile II (ID_PPR 2366 e 6693) a circa 405 m a nordest del lotto sud;
- Nuraghe Mura de Putzu (ID_PPR 2372 e 9069) a circa 597,64 m a sud della SSE Terna Macomer 380;
- Nuraghe Foddeddis (ID_PPR 2321) a circa 402 m a est del lotto sud e a circa 801 m a sudovest della SSE Terna Macomer 380;
- Nuraghe Ortigosu (ID_PPR 2363 e 6694) a circa 231 m a ovest del lotto sud;
- Nuraghe Pilinzones (ID_2362 e 6691) a circa 465,7 m a ovest del lotto sud.

Il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Borore è stato approvato con Del. C.C. N. 34 del 16/07/2002 e pubblicato sul BURAS N. 41 del 16/12/2002. Con Del. C.C. N.10 del 14.04.2005 è stata approvata e adottata la variante n.1 al P.U.C. L'ultima variante del 04.11.2006 aveva ad oggetto la riclassificazione delle zone H5 ed E5, la modifica delle NTA e del RE.

Il PUC di Macomer è stato approvato con D.C.C. n.96 del 16.11.2000 e pubblicato sul BURAS n.2 del 19.01.2001.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

La relazione, e le successive integrazioni, propongono i seguenti gradi di rischio archeologico per il progetto:

- basso (per la porzione del cavidotto che correrà ad una distanza superiore a 200 m dai beni archeologici; per la UTR 14, la UTR 15, la UTR 16, la UTR 10, la UTR 11, la UTR 9, la UTR 8, la UTR 6, la UTR 5, la UTR 4, la UTR 3, la UTR 2);
- medio (per la porzione del cavidotto che correrà ad una distanza inferiore a 200 m dai beni archeologici, per la UTR 12, la UTR 13, la UTR 7, la UTR 1).

Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno “Medio” in luogo di “basso” (come indicato in varie schede delle Unità di ricognizione). Tale principio, già indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia che, sebbene abrogata, può ancora costituire nel merito un valido ausilio metodologico, è stato recentemente ribadito dalla Tabella 2 dell'Allegato 1 della Circolare 1 del 27.1.2023 della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che estende il medesimo criterio alle aree definite con potenziale archeologico non determinabile.

Pertanto le UTR 3, 4, 10, 14, 15, 16 sono da considerarsi a rischio archeologico medio.

In generale il rischio archeologico è considerevole in relazione ai previsti interventi di scavo e sbancamento, che assommano nel Computo Metrico (Elaborato MACOMER4-PDR06) a 12.678,2 mc per le aree di cantiere, mentre gli interventi sulla viabilità coinvolgeranno 10.723 mq, i lavori per la semina del prato stabile si estenderanno su 57,61 ha e gli interventi di mitigazione naturalistica, con lo scavo di solchi di piantumazione mediante l'utilizzo di trattrici, interesseranno 2,65 ha, ai quali si sommano anche 7330 ml.

Si sottolinea inoltre che il presente progetto è topograficamente contermina con i progetti di impianti agrivoltaici, ugualmente sottoposti alla presente procedure di VIA (art. 23 – PNIEC), e denominati “GR-Macomer” (ID_VIP 9197), posto a est di questo progetto, “Macomer 5” (ID_VIP 9019), localizzato immediatamente a sud, “Sindia” (ID_VIP 9150), ugualmente a sud-sudovest, “Macomer 2” (ID_VIP 9391) e Macomer Figuranchida (ID_VIP 9444), a ovest, ai quali si vanno ad aggiungere, più a nord, l'impianto Sindia 2 (ID_VIP 8639) e l'impianto Sindia 4 (ID_VIP 8949). Tale situazione determinerebbe, in caso di autorizzazione degli impianti, la realizzazione in un unico impianto che, sebbene proposto da Società variamente denominate (Energia Pulita Italiana, Energia Pulita Italiana 4, Energia Pulita Italiana 6, Energia Pulita Italiana 8), sarebbe in realtà afferente ad un unico committente, Enerland Renewables Energy Italia e che amplificherebbe il rischio



di perdita e danneggiamento rispetto al patrimonio archeologico noto e a quello ancora sepolto e non conosciuto.

A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Questo Ufficio ha richiesto sostanziose integrazioni con nota prot. 2496 del 20.2.2023 alle quali hanno fatto seguito da parte del proponente la nota prot. 4988 del 30.3.2023 e le controdeduzioni a firma del rappresentante legale del 22/06/2023, consultabili all'interno della documentazione progettuale. Il proponente ha inoltre confermato che l'incarico per l'avvio della VPIA relativa il progetto era stata affidato ai professionisti archeologi in data anteriore al DCPM del 22/04/2022, Allegato I, "linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati" e pertanto non tenuti a compilare il *Template GNA*.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, oltre che con quella archeologica come esplicitato al paragrafo A.3.2 della presente nota, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, c. 4, secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), che, ove non in contrasto con la nuova normativa, restano in vigore nelle more dell'adozione entro il 31.12.2023 delle nuove linee guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA, così come specificato nella cir. 32 del 12.07.2023 della Direzione Generale ABAP.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'allegato I.8 citato e dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenti delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico.

L'area coinvolta presenta un'altissima densità archeologica, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica e dal punto A.1 della presente nota, che enumerano intorno all'impianto 19 siti archeologici, solo per citare i più prossimi, insistenti negli ambiti amministrativi di Macomer e, in misura minore, di Borore. Quanto rappresentato nella Relazione archeologica e nella presente nota, in particolare ai punti A.1 e A.2, concorre quindi a evidenziare la ricchezza delle evidenze archeologiche all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta. Il rischio archeologico del progetto pertanto, così come esplicitato al punto A.2.1 della presente nota, può essere considerato medio-alto.

Si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione dell'estensione e capillarità degli interventi di scavo previsti.

Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti l'installazione dei pannelli fotovoltaici, previsti in un'area contermina a beni culturali, e anzi parzialmente interposti tra questi, interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi, con la costruzione di un impianto



industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto. Infatti i nuraghi Craba, Solene, Pedrabardile, Ortigosu, Mene, Serra Meana, Prunas, Tottori, Figuranchida, Pedrabardile II, Foddeddis, Sa Matta 'e Sa Muzzere, Mura de Putzu risulterebbero immersi in un paesaggio che ne altererebbe completamente il quadro delle relazioni e il contesto di giacenza.

A quanto detto si deve aggiungere che sia l'impatto diretto che le interferenze visuali sarebbero amplificate, in caso di approvazione dei progetti, da quanto ricordato al punto A.2.1 della presente nota, ovvero dalla contiguità topografica del progetto in esame con quelli consimili ugualmente sottoposti alla presente procedura di VIA (art. 23 – PNIEC) e denominati "GR-Macomer" (ID_VIP 9197), posto a est di questo progetto, "Macomer 5" (ID_VIP 9019), localizzato immediatamente a sud, "Sindia" (ID_VIP 9150), ugualmente a sud-sudovest, "Macomer 2" (ID_VIP 9391) e Macomer Figuranchida (ID_VIP 9444), a ovest, ai quali si vanno ad aggiungere, più a nord, l'impianto Sindia 2 (ID_VIP 8639) e l'impianto Sindia 4 (ID_VIP 8949). (Energia Pulita Italiana, Energia Pulita Italiana 4, Energia Pulita Italiana 6, Energia Pulita Italiana 8), sarebbe in realtà afferente ad un unico committente, Enerland Renewables Energy Italia.

Per quanto detto la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

Il progetto non ricade direttamente su aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

Le opere in progetto interessano direttamente aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004: l'area dell'impianto agrivoltaico si colloca infatti marginalmente all'interno della fascia tutelata di 150 metri dalle sponde del Rio Mene, bene paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c), a nord dell'impianto. Anche il cavidotto da realizzarsi attraversa in due tratti il Rio Mene e la relativa fascia di tutela paesaggistica. Sebbene nelle integrazioni progettuali del proponente si asserisca che i pannelli fotovoltaici siano posizionati al di fuori del vincolo, risulta che all'interno della fascia dei 150 metri dal corso d'acqua sia prevista la realizzazione di recinzione e opere di mitigazione con impianto di alberature, tutti interventi in grado di modificare sostanzialmente lo stato dei luoghi tutelati e per tale motivo da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica.

Nelle immediate vicinanze dell'impianto sono presenti inoltre varie aree archeologiche tutelate quali beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m): Nuraghe Mene, tutelato con D.D.R. 89 del 2.7.2014; Nuraghe S'Ena de Padria, tutelato con D.D.R. 142 del 6.9.2012; Nuraghe Matta 'e sa Muzzere, tutelato con D.D.R. 185 del 21.11.2012.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Il comune interessato non rientra negli ambiti di paesaggio costieri individuati del primo Ambito Omogeneo - Fascia costiera del PPR, tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art.4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14.

Nella cartografia del PPR le aree di localizzazione dell'impianto ricadono nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale "Aree seminaturali" ed "Aree ad utilizzazione agro-forestale" (articoli dal 25 al 30 delle NTA).

Lo strumento urbanistico comunale vigente per il comune di Macomer è il P.U.C. approvato con D.C.C. n.96 del 16.11.2000 e pubblicato sul BURAS n.2 del 19.01.2001.

Nelle relative Tavole di zonizzazione urbanistica:



- le parti dei sottocampi localizzate nel territorio di Macomer ricadono in aree classificate come: E1 – zona agricola per colture tipiche specializzate (0.1 ha), E2 - aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono utilizzabili per scopi agricoli-produttivi di carattere individuale, E5 - Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale (1.3 ha), E5h4 - di salvaguardia paesistico-ambientale: "Sono quelle aree riconoscibili dalla presenza di componenti paesistico ambientali entro un più vasto areale caratterizzato da un profilo agro-pedologico tipico della subzona E5 tali da essere sottoposte a "tutela rispetto ad interventi antropici" rilevanti e in ogni caso tali da modificarne l'assetto naturale (1.5 ha).

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Per le aree caratterizzate dalle componenti di paesaggio con valenza ambientale "Aree seminaturali" ed "Aree ad utilizzazione agro-forestale" (articoli dal 25 al 30 delle NTA), nelle quali ricadono la stazione di servizio, il cavidotto e il campo di fotovoltaico, l'articolo 26 delle NTA prevede il divieto degli "interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica", mentre per le "Aree ad utilizzazione agro-forestale" all'articolo 29 delle NTA prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alla disposizione di "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)".

In merito alla tipologia prevista nel progetto per i locali tecnici si richiama quanto prescritto dalle NTA del PPR, in particolare dall'art. 83 comma 1 lett. d) per la nuova edificazione in agro: "i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali della regione storica in cui l'intervento ricade, con particolare riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura.", e per il sistema delle infrastrutture (comprendenti gli impianti di produzione di energia) dall'art. 103 comma 1 lett. b), che prevede che gli impianti siano "ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico" e alla lett. c) che siano "progettati sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali".

Per quanto riguarda le fasce di salvaguardia di 100 metri di cui all'art. 49, comma 1, lettera a) delle NTA del PPR di due beni paesaggistici dell'Assetto Storico Culturale del PPR, Nuraghe Prunas (ID_PPR 2367 e 6685) a circa 75 m a est del lotto nord dell'impianto (Beni paesaggistici ex art. 143), ricomprese pertanto parzialmente nell'area di impianto, il Piano vieta all'art.49 "trasformazioni di qualunque natura", e al comma 1 lettera c) prescrive che "la delimitazione dell'area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura, anche sugli edifici e sui manufatti, e le assoggetta all'autorizzazione paesaggistica".

Si rileva inoltre che l'area della cabina di consegna è stata percorsa dal fuoco nel 2017 ed ha come soprassuolo il bosco ed il pascolo, a tal proposito si richiama l'art. 10 della L. n. 353 del 2000 la quale recita "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni ... È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive".

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

A pochi metri dall'impianto sono presenti numerosi beni architettonici e archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione):

Nel Comune di Borore: Nuraghe Craba (cod. bur. 6689), nel Comune di Macomer: Santuario S. Antonio (ID_PPR 9450), Nuraghe Sas Cariasas (ID_PPR 2347 e 6682), Nuraghe Prunas (ID_PPR 2367 e 6685), Nuraghe Serra Meana (ID_PPR 6684), Nuraghe Tottori (ID_PPR 2370 e 6686), Tomba dei Giganti Figuranchida (ID_PPR 886), Tomba dei Giganti di Solene (ID_PPR 885), Nuraghe Figuranchida (ID_2365 e 6688), Nuraghe Craba – Tomba (ID_PPR 6692), Nuraghe Solene (ID_PPR 6690), Nuraghe Pedrabardile (ID_PPR 2364 e 6687), Nuraghe Pedrabardile II (ID_PPR 2366 e 6693), Nuraghe Mura de Putzu (ID_PPR 2372 e 9069), Nuraghe Foddeddis (ID_PPR 2321), Nuraghe Ortigosu (ID_PPR 2363 e 6694), Nuraghe Pilinzones (ID_2362 e 6691).



In riferimento ai beni architettonici e ai beni identitari individuati nello stesso Repertorio del PPR, quelli più prossimi alle aree di progetto si trovano all'interno del centro abitato di Macomer: Asilo San Vincenzo (cod.bur.1438); Casa Deriu (cod.bur.1439); Casa Melchiorre Murenu (cod.bur.1440); Casa Mandamentale (Cod.bur.1441); Caserma Mura (cod.bur.1442; Mattatoio (cod.bur.1443); Municipio (cod.bur.1444); Ricovero Castagna (cod.bur.1445); Scuola Elementare (cod.bur.1447); Villa Pasquini (cod.bur.1448); Villa Salmon (cod.bur.1449).

Si evidenzia la presenza nell'area dei seguenti Centri di antica e prima formazione, delimitati ai sensi dell'articolo 52, 1 comma – lettere a) e b), delle N.T.A. del P.P.R: a 5.43 km il centro matrice di Borore, a 5.18 km il centro matrice di Macomer, a 7,92 Km il centro matrice di Birori, a 8.95 km il centro matrice di Sindia.

All'interno dell'area di intervento, tra i lotti dei campi agrivoltaici, si segnala la presenza di alcuni fabbricati appartenenti alla categoria "Insediamento rurale sparso", di cui agli artt. 51 e 52 delle N.T.A del P.P.R; questi ricadono in entrambi i lotti e verranno mantenuti.

Si rilevano attorno al campo fotovoltaico proposto nel raggio di 10 km i seguenti siti di rilevanza comunitaria: ZPS ITB023051_ Altopiano di Abbasanta – 7,3 km a Sud-Est dell'impianto; ZSC ITB021101_ Altopiano di Campeda – 6,00 km a Nord-ovest dell'impianto; ZPS ITB023050_ Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali – 7 km a Nord-ovest dell'impianto; SIC ITB011102_ Catena del Marghine e del Goceano – 6,5 km a Nord-Ovest dell'impianto.

L'impianto si colloca a sud est dell'area di rilevante interesse naturalistico Monte S.Antonio di Macomer (circa 300 mt).

L'area della SE TERNA Macomer 380 risulta a 5,4 km ad Ovest del sito ZPS ITB023051_ Altopiano di Abbasanta; 6,6 km a Sud del sito ZSC ITB021101_ Altopiano di Campeda; 6,6 km a Sud del sito ZPS ITB023050_ Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali; 9,2 km a Sud-Ovest del sito ZSC ITB011102_ Catena del Marghine e del Goceano; 13,2 km a Nord-Ovest del sito ZSC ITB031104_ Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta – Rio Siddu.

B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nell'area vasta interessata dallo studio di impatto ambientale sono presenti nel Comune di Macomer alcuni beni architettonici oggetto di specifico provvedimento di dichiarazione di interesse culturale: Casa Cantoniera KM 162+533 (Decreto del 01.09.2020), Casa Cantoniera KM 153+604 (Decreto del 17.11.2022), Casa Cantoniera KM 153+464 (Decreto del 17.11.2022), nel Comune di Borore: Casa Sini (Decreto del 30.07.2020), Ex Cassa Comunale di Credito Agrario – antico Monte Granatico (Decreto del 07.02.2008).

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Nel Comune di Macomer sono presenti ulteriori beni: il Santuario di S. Antonio collocato sopra il Monte S.Antonio, Stazione delle ferrovie complementari della Sardegna Macomer, Stabilimento ex ALAS, Chiesa S. Maria del Soccorso, Chiesa S. Croce, Campanile, Rione S. Croce, Corso Umberto I, Chiesa Parrocchiale S. Pantaleo, Palazzo comunale. Si segnalano nell'area dell'impianto e nelle aree circostanti numerosi abbeveratoi e fontanili, in particolare, all'interno dell'area di impianto dei pannelli agrivoltaici, è segnalata la Fontana Mudregu

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:

Come descritto in premessa, il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico e delle relative opere di connessione alla RTN, su una superficie di circa 72,30 ettari in agro, in località "Nuraghe Solene", nel Comune di Macomer, che si collocherebbe in modo frammentario all'interno di un paesaggio



agropastorale, storico-culturale e identitario di indubbio pregio paesaggistico, tra altopiani, rilievi e aree di interesse naturalistico, ricco di esempi dell'architettura rurale storica, segnato dai muri a secco e denso di emergenze archeologiche, alcune delle quali sarebbero anche incluse tra la distese di pannelli fotovoltaici. E' evidente a chiunque conosca il territorio (anche in assenza delle opportune simulazioni che sarebbe stato necessario produrre nel progetto) il rapporto di intervisibilità ed il forte impatto che tale distesa di elementi tecnologici (comprensivi di recinzioni, cabine di campo, prefabbricati vari, pali per impianto di illuminazione e antrintrusione, ecc.), del tutto incongrui e dissonanti rispetto al paesaggio rurale, culturale, archeologico e marcatamente identitario, determinerebbe con il contesto descritto e sul patrimonio culturale, prioritariamente su quello a diretto contatto con essi, che avrebbe l'impianto come sfondo visuale, ma anche su quello presente nelle aree limitrofe o prossime (i tanti beni archeologici, il Santuario di Sant'Antonio, la chiesa di S.Maria di Corte – Cabuabbas e ruderi antico convento, la Chiesa campestre di San Lussorio con i caratteristici *muristenes*, la Funtana di Pedru Oe etc.), che con tali elementi verrebbe a confrontarsi nelle visuali panoramiche dell'intorno godibili dagli stessi beni culturali e dai molti punti panoramici accessibili al pubblico che si affacciano su ampie estensioni del territorio descritto.

Il patrimonio culturale che connota il paesaggio è intrinsecamente legato all'uso storico delle ricchezze naturali del luogo: la presenza dell'area occupata per ettari da moduli fotovoltaici, estesa per quasi 2.30 km, (lotto a nord 750 mt di estensione, lotto a sud 1.20 km di estensione) determinerebbe la soluzione di continuità e la frammentazione dell'articolato sistema di relazioni spaziali e funzionali fra i vari beni culturali e identitari, e soprattutto fra i tanti nuraghi inclusi tra le aree di intervento, sistema di relazioni che nei secoli è stato impresso nel paesaggio e che nella conformazione attuale di questa parte di territorio è ancora chiaramente leggibile. E tale effetto non può certamente considerarsi ridotto o ammorbidito dalle previste opere di mitigazione, che con il rigido e innaturale schema di filari arbustivi o alberati accentuerebbe la frammentazione e schermerebbe il sistema di collegamento visuale tra i nuraghi presenti nell'area, ricercato e voluto nella stessa collocazione dei monumenti archeologici.

L'impatto derivante da un impianto di tale estensione (pari quasi alla superficie dell'area industriale e del Comune di Borore) sul contesto può rilevarsi anche soltanto da alcune delle simulazioni (poche e non esaustive) presenti nella Tavola "Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo (MACOMER4-IAT17_1), che ne evidenziano la dissonante incidenza sull'ambito interessato.

La realizzazione delle opere in progetto determinerebbe anche la sottrazione di elementi che contribuiscono a caratterizzare marcatamente il paesaggio: l'installazione dei vari elementi di supporto dei pannelli, la realizzazione della viabilità interna al campo fotovoltaico e la modifica della viabilità rurale esistente, con ampliamento della sede stradale, comporterebbero inevitabilmente la rimozione di muri a secco, elementi dal valore storico-identitario che delimitano le *tanche* e le strade, e di siepi e arbusti della macchia mediterranea presenti lungo i bordi stradali, lungo i confini e nei campi sui quali dovrebbe essere collocato l'impianto. Tale aspetto non è stato peraltro considerato nel progetto.

Insieme agli effetti negativi evidenziati per il già esteso impianto in esame si deve considerare l'effetto cumulativo che deriverebbe dalla realizzazione nello stesso ambito territoriale, nello stesso comune o nei comuni limitrofi, di altri impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile di vario tipo attualmente proposti da altre Società, o anche facenti capo alla stessa ditta, che determinerebbero la configurazione di una uniforme e continua superficie di strutture impiantistiche sovrapposta al paesaggio attuale, con effetto devastante sul territorio oggetto di SIA e con il risultato della sostituzione dell'attuale paesaggio agropastorale e culturale dalla forte connotazione locale con un omologato paesaggio industriale. Si evidenzia a tal proposito che non sono stati minimamente considerati nel progetto in esame gli effetti cumulativi con gli altri impianti, e si richiama l'Allegato 1 della DGR 59/90 del 2020 che indica l'*"alterazione dello skyline percepito e consolidato come paesaggio storico culturale ed identitario"* - *"Danneggiamento e/o frammentazione di paesaggi e colture storico tradizionali di pregio dovuti alla realizzazione delle infrastrutture e per il raggiungimento delle piazzole di installazione, come stradelli di servizio, aree deposito etc.."* tra i potenziali impatti negativi degli impianti da fonti energetiche rinnovabili legati alla scelta della localizzazione degli impianti stessi.

Non si può inoltre non considerare l'incidenza sul contesto che può essere determinata anche dai volumi delle cabine di campo e di trasformazione BT/AT, dagli edifici per la gestione dell'impianto, locale guardiania e manufatti vari, costituiti tutti da elementi prefabbricati, che, per come genericamente descritti nel progetto e raffigurati nelle fotosimulazioni (solo alcuni), appaiono del tutto privi di qualità architettonica e di obiettivi



progettuali di inserimento o adeguamento al contesto e di adeguate opere di mitigazione, anche in relazione a quanto prescritto sia nelle NTA dei piani urbanistici che nelle NTA del PPR per la realizzazione di nuovi volumi. I sistemi di ripristino e mitigazione ambientale proposti in progetto non sono peraltro in alcun modo sufficienti a ridurre gli effetti sopra descritti, ed anzi possono costituire essi stessi elementi di disturbo visuale e di artificializzazione del contesto naturale e rurale, come sopra osservato.

Le opere in progetto contrastano inoltre con le norme di tutela e le Norme di Attuazione del P.P.R, in particolare in riferimento agli articoli richiamati nel precedente paragrafo B.1.1.d, relativi alle componenti di paesaggio con valenza ambientale "Aree ad utilizzazione agro-forestale – Colture erbacee specializzate" per le quali l'articolo 26 delle NTA prevede il divieto di "interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica", e alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" per le quali l'articolo 29 delle NTA prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alla disposizione di "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)".

Altro elemento di non conformità alle NTA del PPR si rileva per quanto riguarda le fasce di salvaguardia di 100 metri di cui all'art. 49, comma 1, lettera a) delle NTA del PPR dei due beni paesaggistici dell'Assetto Culturale del PPR, costituiti dal Nuraghe Prunas (ID_PPR 2367 e 6685) a circa 75 m a est del lotto nord dell'impianto ricomprese parzialmente nell'area di impianto: in tali fasce il PPR vieta all'art.49 "trasformazioni di qualunque natura", e al comma 1 lettera c) prescrive "la delimitazione dell'area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura, anche sugli edifici e sui manufatti, e le assoggetta all'autorizzazione paesaggistica". L'inclusione delle fasce all'interno dell'area perimetrale dell'impianto ne comprometterebbe la "coerenza con l'identità della preesistenza architettonica", impedendone la pubblica fruizione, modificandone lo stato attuale e condizionando la futura "analitica individuazione cartografica" di congrue aree di tutela condizionata da effettuare nella fase di copianificazione per l'adeguamento del PUC al PPR. Si evidenzia inoltre che anche eventuali interventi sugli aspetti vegetazionali o relativi ad eventuale perimetrazione, installazione di impianto antintrusione e di illuminazione, ecc. dovrebbero essere sottoposti in ogni caso ad autorizzazione paesaggistica.

Si richiama ancora in relazione alla cabina di consegna, la cui area è stata percorsa dal fuoco nel 2017, l'art. 10 della L. n. 353 del 2000 riportato nel paragrafo B.1.1.d, che ne vieta di fatto la realizzazione.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Nei territori dei comuni di Macomer e paesi limitrofi sono previsti ulteriori impianti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici, di seguito elencati: "Scano-Sindia" [ID_VIP:8561], "Sindia" [ID_VIP:8453], "Sunì" [ID_VIP:7803] e "Ferralzos" [ID_VIP:8767], "Macomer" [ID_VIP:9444], Macomer 2 [ID_VIP:9391], Macomer 5 [ID_VIP:9019], "Eolico in Loc. S. Antonio [ID_VIP:8539], alcuni riferibili allo stesso proponente del progetto in esame.

In particolare alcuni impianti agrivoltaici risultano contermini a quello in esame: "GR-Macomer" (ID_VIP 9197), a est del progetto in esame, "Macomer 5" (ID_VIP 9019), localizzato immediatamente a sud, "Sindia" (ID_VIP 9150), a sud-sudovest, "Macomer 2" (ID_VIP 9391) e Macomer Figuranchida (ID_VIP 9444), a ovest, ai quali si vanno ad aggiungere, più a nord, l'impianto Sindia 2 (ID_VIP 8639) e l'impianto Sindia 4 (ID_VIP 8949). La realizzazione di tali impianti determinerebbe la gravissima alterazione dei caratteri connotativi, naturali e antropici, del paesaggio attuale, come sopra descritto, e la sua completa sostituzione con un differente e indeterminato paesaggio industriale, caratterizzato solo dalla sterminata superficie di pannelli fotovoltaici e da volumi prefabbricati. È evidente che la valutazione degli impatti degli impianti così proposti, singolarmente e in tempi differenti, risulta falsata e basata sull'erroneo presupposto dell'occupazione di suolo limitato rispetto a quello in realtà già previsto nei progetti predisposti e su un contesto paesaggistico che di fatto la realizzazione degli impianti contermini, non rappresentati nel progetto in esame, cancellerebbe.

Negli elaborati di progetto non sono stati infatti considerati gli effetti cumulativi dell'impianto in esame con i sopraelencati ulteriori impianti.

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.



La relazione paesaggistica non è pienamente conforme al DPCM 12.12.2005: si devono evidenziare infatti notevoli carenze per quanto riguarda l'analisi dei beni paesaggistici e delle caratteristiche del contesto territoriale interessato. Inoltre non sono presenti i seguenti elaborati: Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo – Area di massima attenzione” con riprese da tutti i beni con IIPP alto o molto alto all'interno dell'areale minimo di studio dall'impianto e dai punti panoramici disseminati nell'intorno dell'impianto.

Non sono descritti e illustrati nel dettaglio (solo genericamente e parzialmente citati nelle integrazioni e controdeduzioni), gli interventi da realizzare all'interno delle aree tutelate paesaggisticamente (Fascia di 150 metri del fiume e fascia di salvaguardia di 100 metri dal nuraghe) che dovrebbero essere oggetto di autorizzazione paesaggistica.

La relazione paesaggistica riporta il contenuto delle altre relazioni di progetto, anche per aspetti non attinenti al paesaggio, mentre è trattato in modo generico e superficiale proprio l'aspetto inerente l'inserimento paesaggistico delle opere in progetto. Inoltre nella Relazione sono prese in considerazione solo una parte delle opere e sono ignorati gran parte degli interventi in progetto, quali viabilità e adeguamenti della viabilità esistente, i tanti volumi prefabbricati previsti, le interferenze del cavidotto con i corsi d'acqua, opere sulla vegetazione esistente, rimozione di muri a secco, ecc.

Non è stato preso inoltre in considerazione il patrimonio culturale di interesse architettonico presente nell'area dell'impianto e nelle sue immediate vicinanze.

B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

Si evidenzia che il progetto è carente per quanto riguarda la seguente documentazione:

- shapefile della proposta di intervento;
- Documentazione fotografica completa dei luoghi interessati da tutte le opere e dell'ambito territoriale e dei principali monumenti;
- Fotosimulazioni dai beni con IIPP alto o molto alto all'interno dell'areale dell'impianto;
- Ricognizione, rappresentazione cartografica e fotosimulazioni degli altri impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaici, agrivoltaici, eolici) attualmente approvati o in fase di valutazione VIA (statale o regionale) nell'ambito territoriale interessato (Comune Macomer, Comune di Sindia, Comune di Borore, Comune di Birori), considerandone di conseguenza gli impatti cumulativi attesi dalla loro contemporanea coesistenza.
- Manca l'elaborato grafico in cui si evidenzia la distanza quotata di tutti gli interventi dai numerosi Nuraghi presenti in prossimità dell'area di intervento con esatta perimetrazione delle strutture;

Si evidenzia che nonostante le carenze progettuali è stato possibile esprimere in parere sulla base della conoscenza del territorio.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.

Segreteria tecnica PNRR - SABAP SS e NU
MGD – DS - DA

La responsabile per la tutela architettonica e paesaggistica
arch. Laura Lutzoni

Il responsabile per la tutela archeologica
dott. Gianluigi Marras

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400
PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 8550] MACOMER (NU).

Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Macomer 4", di potenza pari a 42 Mwp, sito in località "Nuraghe Solene". Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: Energia Pulita Italiana 3 S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesta Unità Operativa prot. n. 6694 del 09.12.2022, vista la nota prot. n. 14722 del 09.10.2023, acquisita agli atti con prot. n. 23143 del 10.10.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, di seguito 'Soprintendenza', ha espresso il proprio parere, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si comunica quanto segue in ordine agli aspetti di competenza.

Con riferimento alla tutela archeologica, nella suddetta nota la Soprintendenza conduce innanzitutto una disamina della base documentaria utilizzata per le valutazioni di merito, ivi comprese la Relazione archeologica prodotta dal Proponente e le relative integrazioni pervenute, e, nell'ambito della ricognizione della situazione vincolistica dell'area, segnala, nel buffer di 500 m dalle opere, otto beni archeologici, appartenenti al "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e ai contesti "identitari", e, nelle fasce adiacenti, numerose altre evidenze, in prevalenza riconducibili a complessi nuragici e protostorici.

L'Ufficio, sulla base di una più coerente correlazione con i livelli di visibilità riscontrati in sede di survey e del quadro archeologico, rivaluta il rischio archeologico relativo elevandolo a grado medio-alto e, tenuto conto inoltre della contiguità del progetto in questione con altri in esame e dello stravolgimento del contesto archeologico di riferimento determinato dall'impatto sull'intervisibilità dei nuraghi, che – contigui e addirittura parzialmente frapposti all'impianto- verrebbero così privati di una delle preminenti caratteristiche strategiche che ne determinarono la realizzazione e la localizzazione, ritiene la costruzione dell'impianto "altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza" (vd. par. A.3.2.).

Ciò richiamato, considerati in particolare la valutazione del rischio archeologico relativo e le conseguenti e non trascurabili criticità per la conservazione del peculiare patrimonio archeologico del territorio in parola, connotato da una diffusa monumentalità, nel prendere atto del parere negativo espresso dalla Soprintendenza, si precisa che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare nell'immediato la verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti delle opere in parola sul patrimonio culturale e sul paesaggio e non per l'insussistenza di rischio di possibili interferenze con le stratigrafie archeologiche, il progetto rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura. Pertanto, in caso di realizzazione dell'opera, dovranno comunque essere effettuate indagini preventive ai sensi dell'art. 41, c. 4, da espletare entro la data prevista per l'avvio dei lavori (D.Lgs. n. 36/2023,



All. I.8, art. 1, c. 10) ovvero essere assicurata la sorveglianza in corso d'opera nelle modalità indicate dalla competente Soprintendenza.

Al riguardo, si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.

Il funzionario archeologo

dott. Sara Neri (*sara.neri@cultura.gov.it*)

Sara Neri
Sara Neri
2023.10.20
15:25:40 +02'00'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
arch. Laura Moro

moro laura
Ministero della Cultura
25.10.2023 17:13:32
GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V - SS-PNRR

Oggetto: [ID_VIP: 8550] Progetto per la realizzazione di un parco agrivoltaico, denominato "Macomer 4", di potenza pari a 42 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Macomer (NU).

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006.

Proponente: Energia Pulita Italiana 3 S.r.l.

Contributo istruttorio.

Con riferimento alla procedura in oggetto,

- in riscontro alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 6694 del 09/12/2022;
- esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- visto il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 14722 del 09/10/2023;
- considerato che, con riferimento ai beni architettonici tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, la Soprintendenza ABAP ha segnalato "nell'area dell'impianto e nelle aree circostanti numerosi abbeveratoi e fontanili, in particolare, all'interno dell'area di impianto dei pannelli agrivoltaici, è segnalata la Fontana Mudregu";
- preso atto che le principali criticità rilevate dalla Soprintendenza territoriale riguardano la tutela paesaggistica e archeologica;

per gli aspetti di specifica competenza di questo Servizio III, si concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza territoriale.

La funzionaria supplente
Arch. Michela Peretti

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da
Esmeralda VALENTE

O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4293

PEC: dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio3@cultura.gov.it